



Bruxelles, 14 gennaio 2022
(OR. en)

5227/22

ECOFIN 30
FIN 12
UEM 10

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto:	Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1561 che concede all'Ungheria sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 – Adozione

1. Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID- 19¹ (in appresso "regolamento SURE") stabilisce il quadro che consente all'Unione di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID- 19, per consentire il finanziamento, in primo luogo, di regimi di riduzione dell'orario lavorativo o di misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi, nonché per finanziare determinate misure di carattere sanitario.
2. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento SURE, l'assistenza finanziaria è resa disponibile con decisione di esecuzione del Consiglio adottata sulla base di una proposta della Commissione.

¹ GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

3. Un sostegno temporaneo a norma del regolamento SURE è stato concesso all'Ungheria con decisione di esecuzione del Consiglio il 23 ottobre 2020². A seguito di una richiesta di sostegno temporaneo supplementare presentata dall'Ungheria a titolo dello strumento SURE, il 21 dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1561 che concede all'Ungheria sostegno temporaneo a norma del regolamento SURE (doc. ST 15244/21).
4. La proposta in oggetto è stata esaminata dal gruppo dei consiglieri finanziari l'11 gennaio 2022 e successivamente è stata messa a punto dai giuristi-linguisti.
5. I lavori preparatori tecnici possono ora considerarsi conclusi e il progetto di testo della decisione di esecuzione del Consiglio può essere presentato al Consiglio per l'adozione formale.
6. Occorre ricordare che, a norma dell'articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, del TFUE e dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio, tale decisione del Consiglio, una volta adottata, è notificata allo Stato membro destinatario dal segretario generale del Consiglio o da un direttore generale che agisca in suo nome.
7. A norma dell'articolo 122, paragrafo 2, TFUE, il Parlamento europeo dovrebbe essere informato dal presidente del Consiglio in merito alla decisione di esecuzione del Consiglio.
8. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a proporre al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1561 che concede all'Ungheria sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento ST 15256/21.

² GU L 357 del 27.10.2020, pag. 24.